



COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE
MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO
ANALOGO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE
DAL COMUNE di RACALMUTO (AG)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE N. 06

DEL 29/03/2023

INDICE

Art. 1- Controllo analogo: definizione, oggetto e finalità

Art. 2- Tipologie di controllo

Art. 3- Modello di governance e soggetti coinvolti

Art. 4- Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmati e l'esercizio del controllo analogo

Art. 5- Obblighi informativi delle società

Art. 6- Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

Art. 7- Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Racalmuto negli organi amministrazione delle società

Art- 8 Controllo degli enti di natura non societaria

COMUNE DI RACALMUTO

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Articolo-1

Controllo analogo: definizione, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo che il Comune di Racalmuto esercita nei confronti delle società partecipate, in applicazione dell'art. 147-quater del decreto legislativo n. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 213/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono società in house quelle sulle quali l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 175/2016.

3. Le finalità connesse alle attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa, inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali, ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico.

4. Il presente regolamento mira a garantire una efficace azione di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, non quotate, mediante la creazione di un efficiente sistema di informazioni, definendo, altresì, procedure attraverso cui fornire direttive alle società medesime finalizzate a verificare l'efficacia, l'efficienza l'economicità nonché la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione comunale.

5. Le attività di vigilanza e controllo, disciplinate nel presente regolamento, trovano fondamento nelle seguenti fonti primarie:

decreto legislativo n. 6/2003 – Riforma del diritto societario;

decreto legislativo n. 267/2000 – Testo unico enti locali;

decreto legislativo n. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

6. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono gli amministratori, i revisori legali, i dirigenti delle società controllate dal Comune di Racalmuto, i quali al momento della loro nomina o della loro assunzione, si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente regolamento.

7. Le società partecipate dal Comune di Racalmuto uniformano la loro attività alle disposizioni del presente regolamento e a tal fine sono tenuti ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti interni.

8. Le società che gestiscono servizi pubblici locali ed, in generale, le società soggette a controllo analogo da parte del Comune adottano, previo parere obbligatorio dell'Organo competente, specifici regolamenti sulle seguenti materie:

a. gare e contratti per l'approvvigionamento di beni e servizi e per eventuali lavori;

b. assunzione del personale.

9. Il regolamento sulle gare e contratti si uniforma ai principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto, in ogni caso, dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.

10. L'assunzione del personale da parte delle società partecipate deve avvenire nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla normativa vigente in materia per le pubbliche amministrazioni e dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

11. Le Società provvedono, entro 30 giorni dall'adozione, ad inviare al Comune copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche ed integrazioni.

12. Le Società assicurano il rispetto degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione secondo le previsioni del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e della legge n.190/2012.

13. Le Società adottano e trasmettono al Comune i provvedimenti con i quali recepiscono le indicazioni e gli obiettivi impartiti dal Comune.

Articolo-2

Tipologie di controllo

1. Le tipologie di controllo sulle società partecipate si distinguono in:

a. **Controllo analogo:** forma di controllo che l'Ente comunale esplica nei confronti delle società che gestiscono servizi pubblici in house, delle quali detiene la totalità del capitale sociale. Trattasi di controllo analogo a quello che l'Amministrazione esercita sui propri servizi, svolgendo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata (art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2016).

b. **Controllo analogo congiunto:** forma di controllo attivato congiuntamente con altre Amministrazioni su una società partecipata. Trattasi di controllo analogo a quello esercitato dall'Ente sui propri servizi. Tale tipologia di controllo può essere applicato al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 175/2016).

c. **Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria,** forma di controllo che l'Ente esercita nei confronti delle Società delle quali detiene la maggioranza del capitale sociale.

d. **Controllo sulle società a partecipazione minoritaria,** forma di controllo che l'Ente esercita nei confronti delle Società delle quali detiene una quota minoritaria del capitale sociale.

Articolo-3

Modello di governance e soggetti coinvolti

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società al fine di definire un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale l'ente socio possa esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. L'ente socio assume atti e comportamenti idonei a garantire il rispetto delle clausole di governance definite all'art. 6 del presente regolamento.

3. Le società sono tenute a individuare e comunicare all'ente socio i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti.

4. I rappresentanti legali dell'ente socio o loro delegati, coadiuvati dai responsabili competenti per materia, hanno libero accesso ai locali delle società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

5. Il controllo di cui all'art.2 viene svolto da un apposita struttura che opera un monitoraggio continuo sulle società partecipate, costituita da un dipendente all'interno dell'area di competenza quale responsabile del procedimento, dal responsabile dell'area cui è riconducibile per materia la Società partecipata, dal responsabile del servizio finanziario e dal Segretario generale che ne coordina l'attività.

Articolo 4

Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo

1. Il controllo analogo nei confronti delle società in house a totale partecipazione del Comune di Racalmuto si esplica attraverso il sotto indicato riparto di competenze:

a) Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del bilancio consolidato e la presa d'atto del rapporto annuale sulle Società partecipate.

b) Giunta comunale.

La Giunta comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società. In particolare:

- approva gli eventuali indirizzi strategici necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società;
- assegna le azioni di controllo sulle società ai vari responsabili competenti per materia attraverso il PEG/Pd● dell'Ente.

c) Sindaco.

Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società;
- esprime il proprio voto in sede assembleare sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza.

Nella definizione degli indirizzi programmatici e nell'esercizio del controllo analogo gli organi politici sono tecnicamente coadiuvati dalla struttura interna all'ente preposta al monitoraggio sulle società partecipate e dai responsabili competenti per materia.

Articolo 5

Obblighi informativi delle società

1. Le società, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dall'ente socio nei propri atti di programmazione.

2. Le società dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie:

- affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- assunzioni di personale;
- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy.

3. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura societaria:

a) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente socio i verbali dell'Assemblea societaria entro 5 giorni dalla loro approvazione, copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla sua approvazione;

b) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente, almeno 15 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, la documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi para-sociali (laddove esistenti) o di operazioni societarie di natura straordinaria (es. trasformazione; fusione; conferimento di rami d'azienda; aumento di capitale sociale etc).

4. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura contabile e gestionale, l'organo amministrativo delle società trasmettono all'ente so cio:

a) entro il 30 novembre di ogni anno, la bozza di budget per l'esercizio successivo e la bozza del piano di programma pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie;

b) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, una relazione semestrale (rispettivamente I e II semestre) sull'andamento della situazione economico-finanziaria, suddivisa per centri di costo analitici e dell'eventuale variazione del piano di programma (stato di attuazione degli obiettivi programmatici);

c) almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio;

d) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, un report semestrale (rispettivamente I e II semestre) degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici, indagini di customer satisfaction), previsti dai contratti di servizio e/o dalla carta dei servizi;

e) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, un elenco semestrale (rispettivamente I e II semestre) degli acquisti di beni, di servizi e di lavori di importo superiore ai 5.000,00 euro, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori;

f) entro il 1° settembre ed entro il 1° marzo di ogni anno, un report semestrale (rispettivamente I e II semestre) delle procedure assunzionali e dei principali atti di gestione del personale.

I suddetti report potranno anche essere cumulativi e dovranno essere sempre presentati (anche se negativi in alcune voci), anche ai fine del controllo relativo al fatturato e verifica di quanto disposto all'art. 16, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n.175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito nello statuto di ciascuna società.

Articolo-6

Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'attività e sui risultati delle società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative e/o amministrative delle aziende nonché attraverso direttive e/o indirizzi specifici.

2. A tal fine l'ente socio potrà avvalersi di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.

3. E' necessaria una preventiva e motivata comunicazione all'ente socio da parte dell'Organo amministrativo di ciascuna società nei seguenti casi:

- operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 40.000,00 euro, salvo i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci;

- assunzioni a tempo indeterminato;

- atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio;

- assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 50.000,00 euro.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere comunicate almeno 20 giorni prima della relativa adozione e si intenderanno autorizzate trascorsi 20 giorni dal ricevimento da parte dell'ente socio.

4. L'ente socio, secondo le competenze di cui all'art. 3 può:

- effettuare verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali (in relazione ai contratti di servizio e ai rapporti finanziari in essere), con modalità non ingeneranti con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi delle società;

- richiedere la presentazione di specifici rapporti gestionali o relazioni su determinate attività su cui si ritiene opportuno un approfondimento conoscitivo.

Articolo-7

Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Racalmuto negli organi di amministrazione delle società

1. I rappresentanti del Comune di Racalmuto nell'organo amministrativo delle società attengono e agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n.231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente e dal decreto legislativo n. 39/2013.

2. Gli stessi si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per le società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune di Racalmuto e negli organi sociali delle società e l'ente socio stesso.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, i rappresentanti del Comune di Racalmuto nell'organo amministrativo delle società sono tenuti a fornire al Sindaco e alla Giunta tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti

dall'ente socio, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Art- 8 Controllo degli enti di natura non societaria

Per gli altri enti partecipati diversi dalle società di capitali (fondazioni, istituzioni, associazioni etc.), le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento, da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento, e se condivisi dalla restante compagine proprietaria. Il controllo sugli organismi partecipati, di cui sopra, è esercitato dai responsabili di area competenti in relazione alla specifica materia identificabile dall'oggetto sociale perseguito dall'Ente medesimo.